

COMUNE DI FORNO CANAVESE
VERBALE DEL REVISORE DEI CONTI
N. 1 del 28/01/2026

OGGETTO: *Parere alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto_“PROPRIA DELIBERAZIONE N. 6 DEL 14 APRILE 2025 AD OGGETTO “MICRONIDO COMUNALE. SCELTA DELLA FORMA DI GESTIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 14 E 15 DEL D.LGS. N. 201 DEL 23 DICEMBRE 2022. VALUTAZIONE PRELIMINARE DI CONVENIENZA E FATTIBILITÀ DEL RICORSO A FORME DI PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO AI SENSI DELL'ART. 175, C. 2, DEL D.LGS. N. 36/2023.” REVOCA E RIADOZIONE CON MODIFICAZIONI”*

Il sottoscritto Dott. Matinata Ettore, Revisore dei Conti del Comune di FORNO CANAVESE, nominato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 17.11.2023,

Visto l'art. 239, comma 1, lett. b) punto 3) del D. Lgs 267/2000 in materia di funzioni degli organi di revisione degli enti locali che dispone che gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali esprimano il proprio parere in materia di modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;

Ricevuta la proposta di delibera del Consiglio Comunale avente a oggetto *“Propria deliberazione n. 6 del 14 aprile 2025 ad oggetto “micronido comunale. scelta della forma di gestione ai sensi degli artt. 14 e 15 del d.lgs. n. 201 del 23 dicembre 2022. valutazione preliminare di convenienza e fattibilità del ricorso a forme di partenariato pubblico-privato ai sensi dell'art. 175, c. 2, del d.lgs. n. 36/2023.”; revoca e riadozione con modificazioni”*

Richiamati:

- Il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 “riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica” e, in particolare:
 - ✓ i commi 2 e 3 dell'art. 14 che dispongono *“2. Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati.*

Nella valutazione di cui al presente comma, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30. 3. Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompenazioni.”

- l'art. 42, c. 2, lett. e) del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 – T.U.E.L. che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in materia di “*organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;*”
- il Decreto del Direttore Generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy n. 639 del 31 agosto 2023 recante “*Regolazione del settore dei servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica: adozione di atti di competenza in attuazione dell'art. 8 del d.lgs. n. 201 del 2022*”;
- la D.G.R. Piemonte 25 Novembre 2013, n. 20-6732 ad oggetto “*Servizio per la prima infanzia denominato micronido - Aggiornamento standard minimi strutturali e organizzativi - Revoca allegato A della D.G.R. n. 28-9454 del 26/05/2003, così come modificato ed integrato dalle DD.G.R. n. 20-11930 del 8/03/2004 e n. 13-2738 del 2/05/2006.*”

Vista la deliberazione n. 6 del 14/04/2025 del Consiglio Comunale avente ad oggetto: “*Micronido Comunale. Scelta della forma di gestione ai sensi degli artt. 14 e 15 del D.lgs. n. 201 del 23 dicembre 2022. Valutazione preliminare di convenienza e fattibilità del ricorso a forme di partenariato pubblico-privato ai sensi dell'art. 175, c. 2, del D.Lgs. n. 36/2023*”;

Considerato che:

- tutta la documentazione approvata si basava sulla necessità di garantire la sostenibilità economica dell'iniziativa (con tariffe e contributo a carico del comune contenuti in importi simili a quelli attualmente sostenuti), nel rispetto delle norme regionali che regolano il funzionamento dei servizi per la prima infanzia ed era previsto (per contenere i costi del personale nel rispetto del rapporto numerico bambini/educatori previsto dalla Legge Regionale) di offrire il servizio a bambini in età compresa tra 12 mesi e tre anni ;
- successivamente, da parte dell'Amministrazione Comunale, si è convenuto di prevedere l'ammissione di bambini in età compresa tra i 3 mesi e i tre anni (con l'inclusione dei cosiddetti “lattanti” che richiedono un rapporto numerico bambini/educatori decisamente più elevato);

- si è rilevata pertanto la necessità di procedere alla riformulazione degli atti già approvati tenendo conto dell'aumento del costo del personale dovuto alla variazione del rapporto numerico bambini/educatori, come meglio precisato in premessa;

Preso atto che si rende necessario

- provvedere nuovamente all'approvazione della relazione illustrativa della scelta della modalità gestionale del servizio di interesse economico generale di micronido dalla quale si evince che l'esternalizzazione del servizio meglio risponde ad esigenze di flessibilità ed economicità di gestione, comportando nel complesso economie di spesa e si configura come la forma di gestione del servizio più opportuna da individuare tenendo conto delle nuove esigenze dettate dall'ampliamento del bacino di utenza del micronido;
- determinare la forma di gestione del servizio, come previsto dagli artt. 14 e 31, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 201/2022;
- confermare, quale modulo ottimale per la gestione del servizio, la concessione di servizi, in accordo con l'indicazione di priorità di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 201/2022, per le seguenti ragioni:
 - ☐ strutturazione trilaterale del rapporto tra utenti del servizio, amministrazione concedente e soggetto concessionario;
 - ☐ riconduzione del rischio gestionale in ordine al servizio affidato in capo al soggetto concessionario;
 - ☐ possibilità di ottenere una sostanziale valorizzazione del servizio in concessione, grazie all'autonomia operativa del concessionario, e, conseguentemente, alla possibilità di realizzare attività innovative e migliorative inerenti alla qualità del servizio reso;

Esaminata la documentazione il sottoscritto Revisori dei conti,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

alla conferma per la gestione del servizio la concessione di servizi in accordo con l'indicazione di priorità di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 201/2022.

Forno Canavese, 28/01/2026

IL REVISORE DEI CONTI

Dot. Ettore Matinata



